DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 21

Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36. (3) Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali. (5)

Versione in vigore dal 6 maggio 2004, non più in vigore dal 8 settembre 2005 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Estremi	Legge 6 agosto 1990, n. 223
Titolo	II — Norme per la radiodiffusione
Capo	II — Norme per la Radiodiffusione Privata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1990

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483 ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che " In deroga alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 1 dello stesso art. 21, abilita a

trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera di dieci ore, qualora i soggetti autorizzati, durante la trasmissione dei programmi in contemporanea, non irradino alcuna forma di pubblicita' ".

(5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei confronti delle emittenti che operano nello stesso bacino di utenza."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-sistema-radiotelevisivo-pubblico-e-privato/art-21-autorizzazione-per-la-trasmissione-di-programmi-in-contemporanea/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it